TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

# Art. 558

## Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria

Il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale, i Capi di stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta sommaria quando le altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 556, comma 1, non provvedono al riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 557, comma 1.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 24 luglio 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico ordinamento militare |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 |
| Libro | Terzo — Amministrazione e contabilità |
| Titolo | III — Inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza |
| Capo | II — Inchiesta sommaria |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-558-potere-sostitutivo-nell-ordinare-l-inchiesta-sommaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it